

STATUTO

ASSOCIAZIONE CORALE TERAMANA " G. VERDI" - APS

Art. 1 - DENOMINAZIONE E DURATA

Ai sensi del Decreto Legislativo n.117 del 2017 e s.m.i. n.105/2018 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, l'Associazione Corale Teramana "G. Verdi", fondata nell'anno 1948 e formalmente costituita in Teramo il 10 Maggio 1953, con atto rogato dal Notaio Rozzi, assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore e la denominazione Associazione Corale Teramana "G. Verdi" - APS, la quale, di seguito, per brevità, viene indicata col nome di Associazione. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'utilizzo dell'acronimo APS o Associazione di Promozione Sociale nella denominazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti, nella corrispondenza è obbligatorio, ma subordinato al perfezionamento dell'iscrizione al Registro Regionale delle Aps o qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione, non riconosciuta, ha sede legale nel Comune di Teramo in Vico del Nardo n.28. L'Organo di Amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale all'interno dello stesso Comune senza comportare modifica statutaria. Lo stesso Organo di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative secondarie. Il trasferimento della sede legale deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri.

ART. 3 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione si propone di promuovere l'educazione all'arte musicale, in genere, e corale, in particolare.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In quanto Associazione di Promozione sociale, le sue attività sono svolte, prevalentemente, a favore dei propri associati e dei loro familiari ma anche di terzi

Essa intende operare nel seguente settore di attività di interesse generale, come riportato all'art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, lettera I:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nello specifico, l'Associazione, per lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate, si propone le seguenti attività:

- il recupero, lo studio e la diffusione del patrimonio folcloristico abruzzese e della musica corale;
- l'organizzazione di festival, concerti corali, sinfonici, lirici, rassegne;
- di rappresentare la coralità italiana all'interno di enti nazionali ed internazionali;
- curare la formazione di cantori promuovendo masterclass, accademie, seminari;
- promuovere la ricerca musicologica, anche in riferimento alla musica popolare,
- la collaborazione con altre strutture che abbiano analoghe finalità.

L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale indicate, ma secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di Amministrazione.

Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni degli associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non occasionale iscritto nell'apposito registro non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, decreto lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati o al cinquanta per cento del numero dei volontari non occasionali regolarmente iscritti nell'apposito registro.

L'associato che presti la propria opera per l'associazione come lavoratore subordinato o autonomo non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è soci.

L'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

ART. 4 - I SOCI - DIRITTI E DOVERI

Possono essere Soci dell'Associazione:

non meno di 7 persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione di ammissione (per sesso, razza, idea, religione) o di condizione economica e di diritti e titolarità di quote patrimoniali che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci si distinguono in:

- Soci esecutori
- Soci sostenitori
- Soci benemeriti

- Soci esecutori, sono coloro che praticano le attività artistiche programmate dall'Associazione per il puro diletto e senza remunerazione alcuna;

- Soci sostenitori, sono coloro che simpatizzano con il sodalizio sostenendolo con il versamento di contributi, con la partecipazione alle manifestazioni e con la presenza alle attività sociali;
- Soci benemeriti, sono i soci esecutori che fanno parte del coro con anzianità ininterrotta di almeno cinquanta anni;

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta formalizzata per iscritto dell'aspirante socio, che nella domanda deve indicare le generalità ed il domicilio e dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare e rispettare lo Statuto.

La deliberazione di ammissione è comunicata al socio e annotata sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata nei successivi 30 giorni all'interessato.

Il candidato ha facoltà di ricorrere, entro 30 giorni, avverso tale decisione all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, l'Organo di Amministrazione ha facoltà di proporre all'Assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, decesso, espulsione, interdizione o inabilitazione.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione.

L'espulsione è prevista:

- quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti;
- quando il Socio si renda moroso nel pagamento della quota associativa per un anno;
- quando il socio ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi, valori e finalità associative.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento, il Socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi
- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci;
- essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;
- frequentare la sede dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza.
 - Possono essere soci anche i minorenni, previa domanda di ammissione sottoscritta da entrambi i genitori, i quali eserciteranno i loro diritti in assemblea. I predetti soci non possono ricoprire cariche sociali sino al raggiungimento della maggiore età, fatto salvo e impregiudicato ogni altro diritto.
- L'organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatorio coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

I soci hanno l'obbligo di:

- svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- i soci esecutori sono tenuti a frequentare in modo assiduo e puntuale le prove e partecipare a tutte le esecuzioni;
- i soci esecutori non possono far parte di altre Associazioni che svolgono analoghe attività corali. Tuttavia, possono prendere parte ad altre esperienze corali di altro tipo purché non costituiscano pregiudizio allo svolgimento dell'attività della corale "G. Verdi". In tal caso, debbono farne richiesta scritta, unitamente all'Associazione interessata all'utilizzo del corista per una pubblica esecuzione, con almeno sette giorni di anticipo.

Il Presidente può concedere l'autorizzazione, sentito il parere del Direttore Artistico o Maestro del Coro.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo.

ART. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto e di essere votati tutti coloro che sono iscritti da almeno 2 mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno due decimi dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, mediante avviso affisso nella sede associativa, ben in vista.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci e sono disponibili per visure da parte dei soci secondo le modalità individuate dal presente statuto.

ART. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione.

E' eletto dall'Assemblea Generale, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti, tra i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Nei casi di parità di voti, verrà considerata l'anzianità di partecipazione all'Associazione.

Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 10 - ATTRIBUZIONI

Il Presidente dell'Associazione ha le seguenti attribuzioni:

- 1) Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- 2) Presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea;
- 3) Delega ai consiglieri funzioni specifiche;
- 4) Cura la notifica dei provvedimenti emessi dall'Organo di Amministrazione;
- 5) Provvede alla attuazione delle deliberazioni adottate dall'Organo di Amministrazione;
- 6) Redige la relazione annuale da presentare ai soci dell'Assemblea;
- 7) Affida incarichi particolari a soci non facenti parte dell'Organo di Amministrazione;
- 8) Propone all'Organo di Amministrazione la nomina del Vice Presidente;
- 9) Nomina tra i soci il Tesoriere, il Segretario ed eventuali collaboratori;
- 10) Ha facoltà di invitare nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione personalità di chiara fama che abbiano esperienze in campo musicale e amministrativo.

Il Presidente può essere sostituito, in seguito al voto dell'Assemblea con provvedimento motivato. Entro sette giorni, l'Assemblea, con nuova votazione e con la partecipazione di almeno un terzo dei soci, eleggerà il nuovo Presidente.

Art.11 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di sei o un massimo di otto membri, di cui quattro o sei scelti fra i soci esecutori e due tra i soci contribuenti, oltre al Presidente. La composizione dell'organo di Amministrazione è integrata con la partecipazione del Maestro del Coro, con voto consultivo, per le delibere che hanno ad oggetto la programmazione delle attività artistiche.

I membri dell'Organo di Amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri dell'Organo di Amministrazione sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri dell'Organo di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea dei soci a seguito di una mozione di sfiducia presentata da almeno $\frac{1}{3}$ dei soci.

L'Assemblea può essere convocata anche mediante lettera inviata al domicilio di ciascun associato, o mediante l'utilizzo dei mezzi telematici (email, sms, whatsapp, ecc).

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative ed iscritti nel libro dei soci; a ciascun Socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega, da parte di colui che risulti essere impossibilitato a parteciparvi, da conferirsi per iscritto ed esclusivamente ad altro socio e di cui si riconosce l'operato in Assemblea senza alcuna riserva.

I soci possono disporre di una sola delega per l'espletamento delle votazioni.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci esclusi o non ammessi;
6. Approvare eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente che nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno un'ora.

Per quanto riguarda la delibera di sfiducia degli Organi Sociali, con mozione presentata da almeno 1/3 dei soci aventi diritto, l'Assemblea, sia prima che in seconda convocazione, dovrà deliberare con la maggioranza del cinquanta per cento più uno dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

In caso di accoglimento della stessa, l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata dal Presidente entro sette giorni per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Sono di competenza dell'Organo di Amministrazione:

- 1) la nomina su proposta del Presidente il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni;
- 2) la nomina e la revoca del Direttore Artistico e del Maestro;
- 3) la determinazione dei compensi all' eventuale personale dipendente o autonomo nei limiti consentiti dalla legge;
- 4) la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente il bilancio sociale nei casi stabiliti dalla legge e con le modalità previste;
- 5) la programmazione dell'attività annuale compatibile con gli aspetti economici e organizzativi dell'Associazione;
- 6) l'ammissione dei nuovi soci e l'eventuale esclusione;
- 7) la redazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci;
- 8) la determinazione delle quote associative;
- 9) la determinazione del fondo dell'economato;
- 10) l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci
- 11) l'adozione di qualsiasi provvedimento interessante la vita dell'Associazione a tutela del suo prestigio, della sua integrità e di tutta l'attività dell'Associazione;
- 12) la gestione e la cura di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione od a essi affidati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione

L'Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, comunque almeno tre volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione da parte del legale rappresentante. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione.

Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo monocratico è nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017, ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

ART. 13 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
5. rendite patrimoniali;
6. raccolte fondi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
7. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (si veda l'Art 6 del D. Lgs. n. 117/2017);
8. contributi dei soci annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'Associazione

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a norma dell'art. 7 D. Lgs. n. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e

separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.

ART. 14 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, nonché i documenti amministrativi e contabili tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'Organo di Amministrazione.

DIREZIONE ARTISTICA E COLLABORATORI AMMINISTRATIVI

Art. 15 - DIRETTORE ARTISTICO E MAESTRO DEL CORO

Il Direttore Artistico è responsabile dell'attività artistica della Corale e ne coordina l'attività. E' nominato dall'Organo di Amministrazione il quale nell'atto di nomina, specifica le sue competenze definendone i rapporti con il Maestro del Coro.

Il Direttore artistico, d'intesa con l'Organo di Amministrazione, può avvalersi della collaborazione di elementi di fiducia nello svolgimento dell'attività artistica dell'Associazione.

Il Maestro del Coro è in totale autonomia responsabile dell'andamento dell'attività artistica del Coro e ne coordina l'attività. Stabilisce i programmi e gli organici delle esibizioni del Coro, nonché le collaborazioni inserite nei cartelloni delle rassegne nell'ambito della programmazione finanziaria approvata dall'Organo di Amministrazione.

Il Maestro del Coro è nominato, previo contratto a tempo o a progetto musicale dall'Organo di Amministrazione, sentito il Direttore Artistico.

Il Maestro del coro sostituisce il Direttore artistico in caso di impedimento o di sua assenza.

Collabora con il Direttore artistico in tutte le attività inerenti la sfera artistica.

Integra la composizione dell'Organo di Amministrazione nel caso previsto dall'art.11.

CAPO II: DEI COLLABORATORI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16 - COLLABORATORI

Sono collaboratori dell'Associazione:

- 1) il Segretario
- 2) il Tesoriere

Sono nominati dal Presidente e possono essere scelti anche tra i componenti dell'Organo di Amministrazione.

Art. 17 - Segretario

Sono di competenza del Segretario:

- 1) il disbrigo della corrispondenza;
- 2) la tenuta del protocollo;
- 3) la tenuta dell'archivio;
- 4) l'aggiornamento dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 13-14-15 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i;
- 5) l'organizzazione, d'intesa con il Tesoriere, delle attività dell'Associazione, secondo le direttive del Presidente;
- 6) la gestione del fondo economato per le piccole spese annualmente fissate dall'Organo di Amministrazione e preventivamente autorizzate dal Presidente;
- 7) la redazione dei verbali delle adunanze dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci.

Tutti gli incarichi assegnati dal Presidente possono essere revocati.

ART.18 - Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della contabilità e tesoreria dell'Associazione. Egli si avvale, ai fini della gestione della propria attività funzionale della collaborazione del Segretario
Partecipa all'organizzazione dell'attività dell'Associazione, d'intesa col Segretario, secondo le direttive del Presidente.

Partecipa alle riunioni dall'Organo di Amministrazione con voto consultivo.

Sono di competenza del Tesoriere:

- 1) gli acquisti ed i pagamenti autorizzati dal Presidente
- 2) la riscossione dei contributi versati all'Associazione
- 3) la tenuta e l'aggiornamento della contabilità
- 4) la redazione del Bilancio preventivo e consuntivo
- 5) il controllo della contabilità del fondo economato tenuto dal Segretario.

Il Segretario e il Tesoriere possono ricevere un compenso, su deliberazione dell'Organo di Amministrazione, sempreché non facciano parte dello stesso e nei limiti di legge.

I compensi spettanti al Maestro del Coro, al Direttore Artistico, al Tesoriere e al Segretario, unitamente al rimborso a qualsiasi titoli loro spettanti, sono contabilizzati su capitoli espressamente istituiti nel bilancio di previsione e nel bilancio consuntivo.

ART. 19 - ESTINZIONE O SCIoglimento

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2022, il giorno 5¹¹ alle ore 16 presso la sede dell'Associazione Corale Teramana G.Verdi Aps si è tenuta l'assemblea ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione come richiestoci dalla Regione Abruzzo.

Sono presenti n. 28 soci presenti e 18 per deleghe per un totale di 46 partecipanti.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Sig.Agostino Ballone che chiama a fungere da segretaria verbalizzante la sig.ra Valiante Fanni.

Constatata la validità dell'Assemblea per il raggiungimento del quorum previsto il Presidente dà la parola al Vice Presidente Sig.Valiante Vito che ha avuto contatti con funzionari regionali per illustrare l'argomento

Il Sig. Valiante Vito riferisce che nella trasmigrazione da parte della Regione della documentazione al Runts registro nazionale degli Enti del Terzo Settore, documentazione tra l'altro già controllata dalla Regione che aveva provveduto ad iscrivere la nostra Associazione alla Categoria Aps, il Ministero ha precisato che tutti gli Statuti devono prevedere anche la partecipazione dei minorenni con diritto di voto che dovrà essere esplicitato dai genitori.

Ciò premesso è stato necessario modificare gli articoli 6 e 8 che testualmente vengono letti agli astanti.

Dopo breve e pacata discussione le modifiche vengono approvate e quindi lo statuto viene aggiornato e ristampato per essere inviato prima all'Agenzia delle Entrate e successivamente alla Regione.

Alle ore 17 non essendoci altro argomento da discutere l'Assemblea viene sciolta ,previo redazione,lettura e sottosezione del presente verbale con annesso nuovo statuto approvato che diventa parte integrativa.

Il Segretario
[Signature]

Il Presidente
Comm. Agostino Ballone
[Signature]
1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPTE UT TERAMO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1208
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 02/11/2022 REGISTRATO IL 30/11/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001208

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: BLLGTN53B21G482Q BALLONE AGOSTINO
ID. TELEMATICO: TAS22L001208000GG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 00228690673

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI	
		VALORE DICHIARATO :	0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1

